

Promemoria

Procedura doganale dopo l'abolizione della procedura semplificata di transito comune ferroviario (PTC semplificata)

1 Premessa

Una delibera dell'UE in materia di diritto doganale ha stabilito la progressiva sostituzione entro il 2025 delle procedure in formato cartaceo con procedure elettroniche attraverso un piano di transizione.

È interessata da questo passaggio anche la procedura semplificata di transito comune ferroviario (PTC semplificata), nella quale la lettera di vettura CIM è in formato cartaceo. Non è stata ancora definita una data unitaria per il passaggio dalla PTC semplificata cartacea a quella elettronica e, in alcuni casi, il termine è stato posticipato a causa di vari problemi. Le date aggiornate del passaggio definite nei singoli Paesi sono riportate nella tabella sulla homepage di FFS Cargo.

Link: <https://www.sbbcargo.com/it/offerta/zusatzleistungen/servizi-di-logistica-paraferroviara.html>

A partire dalle date indicate la PTC semplificata non è più consentita in uscita dai rispettivi Paesi. Entro il 2025 non sarà più ammesso il trasporto nei Paesi che hanno già provveduto al passaggio e/o il transito attraverso gli stessi. Al fine di potervi offrire puntualmente anche in futuro i servizi doganali richiesti, già da tempo stiamo lavorando attivamente all'attuazione di procedure alternative.

2 NCTS

La PTC semplificata viene sostituita dalla procedura di transito regolamentare nella versione NCTS fase 5. Rispetto all'attuale versione, fase 4, NCTS fase 5 include anche le funzionalità necessarie per il trasporto ferroviario. In questo modo si può eliminare il regime di transito cartaceo, facendo un altro passo in avanti verso la completa attuazione dei requisiti imposti dal nuovo diritto doganale dell'UE.

Il regime di transito NCTS diventa il nuovo standard per le esportazioni dalla Svizzera. Insieme all'UDSC, la FFS Cargo SA ha elaborato nuovi processi per le ferrovie, che troveranno applicazione dalla data del passaggio. Maggiori informazioni sul regime di transito NCTS sono disponibili sulla nostra homepage.

Link: <https://www.sbbcargo.com/it/offerta/zusatzleistungen/servizi-di-logistica-paraferroviara.html>

3 Esportazione UE anticipata secondo CDU 329.7 IA

La FFS Cargo SA offre un'ulteriore alternativa per le esportazioni dalla Germania verso la Svizzera (altri Paesi su richiesta): la procedura di esportazione UE anticipata. Per le merci destinate all'esportazione, l'ufficio doganale di partenza, cioè l'ufficio doganale responsabile della stazione di spedizione, si fa carico dei compiti dell'ufficio doganale d'uscita.

Nella lettera di vettura CIM (Convention International concernant le transport des marchandises par chemin de fer) è necessario inserire un riferimento alla notifica d'esportazione indicando l'esportazione MRN, mentre nella notifica d'esportazione va inserito il numero della lettera di vettura CIM.

Questa procedura offre alcuni vantaggi rispetto al regime di transito NCTS e viene pertanto introdotta dalla FFS Cargo SA come procedura standard per le esportazioni dalla Germania.

Per le merci che escono dall'UE mediante esportazione anticipata non esiste alcun regime di transito in Svizzera. Se le procedure di sdoganamento in entrata in Svizzera non vengono espletate al confine, in territorio svizzero è consentito il transito semplificato dall'ufficio doganale di confine fino al luogo autorizzato del destinatario autorizzato con il traffico ferroviario. Questa procedura è denominata «transito semplificato dall'ufficio doganale di confine fino al luogo autorizzato del destinatario autorizzato», ma usiamo la denominazione abbreviata «ZE Corridoio nazionale», il titolare della procedura è FFS Cargo.

Maggiori informazioni sulle procedure di “esportazione UE anticipata” e sul “ZE Corridoio nazionale” sono reperibili sulla nostra homepage.

Link: <https://www.sbbcargo.com/it/centro-clienti/documenti/cg-diritto.html>

4 Sdoganamento reciproco alla frontiera

Lo sdoganamento reciproco alla frontiera (cioè l'esportazione dal Paese di partenza e l'importazione nel Paese di destinazione presso lo stesso ufficio doganale) è l'ultima alternativa per gestire il traffico internazionale in modo conforme alle norme doganali (ad eccezione di Chiasso). Lo svantaggio evidente è che la carrozza da sdoganare deve essere tolta dalla circolazione al confine e può procedere solo dopo che è stato ultimato lo sdoganamento, con conseguenti costi aggiuntivi di manovra e ripercussioni negative sui tempi di consegna.

Data la situazione nazionale, la procedura di sdoganamento al confine viene impiegata principalmente per il traffico da e per l'Italia. In caso di trasporto da e verso altri Paesi, lo sdoganamento al confine viene impiegato, per quanto possibile, solo per la merce che non consente altre modalità di sdoganamento per ragioni di diritto doganale. Ciò riguarda in particolare spedizioni di rifiuti che devono essere sempre obbligatoriamente sdoganate al confine.

5 Contatti

Avete domande oppure non sapete ancora quale procedura doganale verrà impiegata per i vostri trasporti internazionali con la FFS Cargo SA?

Contattate l'assistente alla clientela di competenza o direttamente il nostro servizio doganale.

Contatti del servizio doganale FFS Cargo SA:

E-mail: zollanfragen@sbbcargo.com

Telefono +41 51229 03 18